

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. 2

Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva.

Assessorati all'agricoltura delle regioni e provincie autonome

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

Agecontrol S.p.a.

Unioni nazionali olivicoltori

Libere associazioni olivicoltori

Confederazioni nazionali olivicoltori

Organizzazioni frantoiani

Associazione italiana della industria olearia – ASSITOL

Federazione nazionale del commercio oleario – FEDEROLIO

Rappresentazione italiana presso la Comunità europea

Commissione europea direzione generale agricoltura VI/A 1-3/C4

Commissari di Governo presso le regioni

Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 91 del 31 marzo 2001 e' stato pubblicato il regolamento (CE) n. 648/2001 della commissione del 30 marzo 2001, di seguito denominato "Regolamento", che modifica il regolamento (CE) n. 2366/1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dalla 1998/1999 alla 2000/2001.

Con la presente circolare si intende fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni e delle provincie autonome, nonché dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), una opportuna illustrazione delle disposizioni del "Regolamento", al fine di concorrere ad assicurare una puntuale applicazione.

Il "Regolamento" e' stato adottato allo scopo preminente di corrispondere all'impegno assunto dalla commissione europea nei confronti della Corte dei conti europea nonché nei confronti del Parlamento del Consiglio U.E., da ultimo anche in sede di presentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1638/1998, della proposta di riforma dell'O.C.M. (Organizzazione comune di mercato) nel settore dell'olio di oliva, attualmente in corso di esame presso le competenti istituzioni comunitarie.

Infatti, l'impegno della commissione e' diretto in particolare a conferire più pregnante efficacia al sistema dei controlli e maggiore forza dissuasiva al regime sanzionatorio, anche mediante una più incisiva applicazione del principio di proporzionalità delle singole sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni della specifica normativa comunitaria.

In sede di approvazione del "Regolamento" il competente servizio della commissione U.E. si e' impegnato ad elaborare un apposito documento, in corso di approntamento, con il quale si dovrebbe fornire una utile illustrazione ed interpretazione delle nuove norme.

Il documento dovrebbe essere completato e distribuito presumibilmente entro il prossimo mese di giugno.

Si ritiene intanto opportuno svolgere qui di seguito, per quanto di competenza della scrivente amministrazione e con riserva di eventuali ulteriori valutazioni in relazione anche alle iniziative della commissione europea, una disamina delle nuove disposizioni regolamentari più significative, seguendo il criterio della loro numerazione testuale.

Il "Regolamento" consta sostanzialmente del solo art. 1, strutturato in dodici paragrafi, con i quali vengono specificatamente modificati e/o integrati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 2366/98.

Art. 1.

Paragrafi 1 e 2: ad integrazione di quanto già previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2366/1998, viene fissato l'obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2001 e 31 maggio di ogni campagna di commercializzazione, informazioni relative rispettivamente ai nuovi impianti di olivi realizzati ai sensi del richiamato art. 5 ed agli elementi necessari per la fissazione delle rese in oliva ed in olio per ciascuna zona omogenea.

A tali adempimenti provvederanno rispettivamente l'AGEA, avvalendosi delle attività di competenza delle regioni e province autonome, ed il Ministero sulla base anche dell'attività istituzionale di supporto dell'Agecontrol.

Paragrafi 4 (lettera b) e 11: viene istituito, attraverso l'aggiunta della lettera d) all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/1998, uno specifico sistema di "controlli supplementari" nei confronti degli stabilimenti di molitura delle olive riconosciuti, da attivare sollecitamente nei casi espressamente contemplati dall'art. 30 del suddetto regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 11 del "Regolamento" in esame.

Il sistema di controlli supplementari consiste nell'obbligo, soltanto per i frantoi interessati, di comunicare giornalmente all'Agecontrol, anche mediante fax, i quantitativi di olive molite, di olio e di sansa ottenuti, delle scorte esistenti nello stabilimento a fine giornata, nonché il relativo consumo di energia elettrica, in aggiunta a quelli da fornire mediante l'invio dell'estratto mensile di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/98.

Tali informazioni sono altresì necessarie per il puntuale assolvimento da parte dell'AGEA dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 7 del "Regolamento" in esame.

Si ritiene utile, infine, attirare l'attenzione sulla necessità che i frantoi interessati garantiscano il massimo rispetto di tale adempimento giornaliero anche allo scopo di evitare la revoca del riconoscimento da una a cinque campagne, come previsto dalla lettera c) del paragrafo 3 del successivo art. 9-bis.

Il sistema di controlli in questione si applica, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell'art. 30, a partire dal secondo mese successivo a quello di completamento dei controlli nei confronti del frantoio interessato ed almeno fino al termine della campagna successiva o, in presenza di una proposta sanzionatoria, fino al momento in cui il competente ufficio regionale o provinciale avrà assunto la relativa decisione.

Allo scopo pertanto di assicurare un puntuale rispetto di detto termine e, quindi, dell'applicazione dello specifico sistema di controlli, si rende necessario che l'organismo di controllo comunichi con immediatezza alla competente autorità regionale o provinciale la relativa e formale proposta, debitamente ed esaustivamente motivata.

Con altrettanta tempestività occorre comunicare all'AGEA, da parte della suddetta autorità regionale o provinciale, il provvedimento adottato ai sensi del richiamato paragrafo 4 dello stesso art. 30.

Paragrafo 5: con questo paragrafo viene aggiunto un nuovo articolo (art. 9-bis), introduttivo di ulteriori criteri di graduazione della revoca del riconoscimento dei frantoi a seconda che trattasi di mancata osservanza degli impegni previsti dall'art. 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2221/84, oppure di infrazioni espressamente contemplate dal paragrafo 3 del nuovo art. 9-bis. Infatti, la graduazione delle sanzioni nei confronti dei frantoi può essere concretamente operata attraverso l'applicazione:

a) di una sanzione pecuniaria alternativa alla revoca del riconoscimento, nei casi e secondo le modalità, condizioni e termini previsti al paragrafo 2 dell'art. 9-bis. In tali casi, salvo diverso avviso della commissione U.E., e' da ritenersi altresì esclusa l'applicabilità della riduzione dell'aiuto prevista dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 nei confronti dei produttori che hanno molito le proprie olive presso il frantoio in questione, se questo ha assunto in tempo utile ogni rimedio necessario a rimuovere le irregolarità contestategli;

b) o della revoca del riconoscimento per un periodo: inferiore alla durata di una campagna di commercializzazione, nei casi di cui al paragrafo 1 di detto art. 9-bis, fatte salve altresì eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale; o da una a cinque campagne di commercializzazione, nei casi di irregolarità contemplate dal paragrafo 3 dell'articolo in esame, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Paragrafo 6: Con l'aggiunta del paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2366/98, si istituisce l'obbligo, per lo Stato membro, di applicare una specifica ed adeguata sanzione nei confronti dei produttori che siano venuti meno all'obbligo di presentazione della dichiarazione delle quantità di olio secondo le descrizioni e/o alla presentazione della situazione delle scorte al 1° novembre precedente.

Paragrafo 7: l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2366/98, viene integralmente sostituito, prevedendosi: al paragrafo 1, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla commissione, sistematicamente ogni mese e precisamente entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, la quantità complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna; a tale adempimento provvederà direttamente l'AGEA in base alle risultanze dei riepiloghi mensili trasmessi dai frantoiani, dandone comunicazione anche alla scrivente amministrazione; al paragrafo 2 una più dettagliata disciplina dell'istituto del riconoscimento sotto regime speciale di cui all'art. 13, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nei confronti di un frantoio per il quale sia stato adottato un provvedimento di revoca del riconoscimento ordinario.

Il riconoscimento sotto controllo speciale può essere concesso, dietro formale richiesta del frantoio, esclusivamente in presenza dell'unica condizione prevista dal paragrafo in esame: produzione di olio di oliva ottenuta dal frantoio, nei mesi da novembre a marzo, in misura superiore alla capacità complessiva di moliture degli altri frantoi che nella stessa zona (provincia o isola, di dimensione provinciale) hanno lavorato nel corso dell'ultima campagna di commercializzazione.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente l'eccezionalità della possibilità che in Italia si verifichi una tale condizione quale presupposto essenziale del riconoscimento speciale di cui trattasi.

Tuttavia, tenuto anche conto della ristrettezza dei termini temporali previsti per l'attivazione concreta di siffatte misure, sarebbe opportuno procedere in via preventiva ad una periodica individuazione delle realtà locali suscettibili di produrre la condizione ipotizzata dalla normativa comunitaria; ciò al fine anche di potere evidenziare, già in sede di notifica del provvedimento di revoca del riconoscimento ordinari, la facoltà del frantoiano di presentare formale richiesta di

riconoscimento sotto controllo speciale comprovando la effettiva sussistenza della condizione-presupposto di cui sopra.

Giova evidenziare altresì che il riconoscimento sotto controllo speciale comporta, fra l'altro, l'attuazione dei controlli supplementari nei confronti del frantoio come innanzi rilevato. Paragrafi 8 e 9: prevedono la proroga dei termini fissati rispettivamente dall'art. 12, paragrafo 5 e dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2366/98, ai fini delle comunicazioni alla commissione europea da parte dell'AGEA in ordine sia al numero delle domande di aiuto (con relativa quantità di olio complessivamente dichiarata) sia alla produzione ammessa a beneficiare dell'aiuto.

Paragrafo 10: viene sostanzialmente sostituito l'art. 16 del regolamento (CE) n. 2366/98, introducendo la nuova misura della sospensione del pagamento di una quota (almeno il 25%) dell'importo dell'anticipo dell'aiuto per i produttori nei casi espressamente previsti al paragrafo 2 del nuovo art. 16.

Paragrafo 11: con tale paragrafo viene aggiunto un nuovo paragrafo 4 all'art. 30 del regolamento (CE) n. 2366/98, con il quale vengono precisate le fattispecie nelle quali deve essere disposto, da parte delle competenti autorità regionali o provinciali, il sistema di controlli supplementari a carico di un frantoio, come innanzi evidenziato con riferimento al paragrafo 4, lettera b).

Appare utile altresì precisare che nel caso di cui alla lettera d) del nuovo paragrafo 4 dell'art. 30 l'AGEA, una volta espletate le verifiche di competenza, dovrà trasmettere alle suddette autorità i nominativi dei frantoi la cui produzione provenga almeno per il 25% da produttori che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 16.

A chiusura della presente disamina, si ritiene utile evidenziare che, salvo diverso avviso della commissione europea, le nuove disposizioni comunitarie, tenuto conto della particolare proporzionalità delle sanzioni in esse previste possono trovare applicazione anche con riferimento ad irregolarità o infrazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (7 aprile 2001), sempre che le sanzioni da adottare siano più favorevoli rispetto a quelle previste dalla precedente normativa.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro: Pecoraro Scanio